

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, all'articolo 47, ha disposto la sospensione delle attività nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilità, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede, all'articolo 104, comma 3, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri volto a garantire misure di sostegno agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per

persone con disabilità, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, e che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, siano definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità ai medesimi enti gestori;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 che, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), ha prorogato il termine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

VISTO l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, con il quale è stata disposta la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019 con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 con il quale sono state attribuite, *pro quota*, alle regioni le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità per l'anno 2020 per un ammontare pari a 40 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016 recante requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

VISTA l'anticipazione di Tesoreria di 40 milioni di euro al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 265, comma 16, del decreto-legge n. 34 del 2020;

RITENUTO di dover considerare come termine *a quo* per il riconoscimento delle spese a fronte delle quali è erogato il contributo, la data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020;

RITENUTO di dover individuare, quale parametro per determinare l'ammontare del contributo massimo concedibile, il numero degli utenti frequentanti le strutture alla data di cui al termine *a quo*, e di fissare un tetto al numero di utenti rilevante per determinare tale ammontare, affinché in fase di erogazione si tenga conto delle economie di scala che le strutture più grandi possono conseguire;

TENUTO CONTO dei contenuti della nota del Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 novembre 2020 con la quale si ravvisa la necessità di procedere ad una proroga dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020, estendendo il periodo di eleggibilità della spesa utile all'effettiva rendicontazione fino al 31 dicembre 2020;

RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga così formulata, che ricade entro il periodo di prosecuzione dello stato di emergenza;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020".

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma li,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI